

Da "Dott. Fiorenzo Colantuono" <fiorenzo.colantuono@odcecchieti.it>
A "info@pec.comune.orsogna.chieti.it" <info@pec.comune.orsogna.chieti.it>
Data martedì 10 ottobre 2023 - 11:06

Re: POSTA CERTIFICATA: Determina n. 87 Registro Generale n. 644 AREA FINANZIARIA PROGRAMM.ECONOMICA

Buongiorno, in allegato invio

parere del Revisore dei Conti del 09/10/2022 sull'ipotesi di definizione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 di cui alla determina in oggetto.

Distnti saluti.

Il revisore unico

Dott. Fiorenzo Colantuono

Il 05/10/2023 17:26, Per conto di: info@pec.comune.orsogna.chieti.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/10/2023 alle ore 17:26:17 (+0200) il messaggio "Determina n. 87 Registro Generale n. 644 AREA FINANZIARIA PROGRAMM.ECONOMICA" è stato inviato da "info@pec.comune.orsogna.chieti.it" indirizzato a: fiorenzo.colantuono@odcecchieti.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: oppec21010.20231005172617.170660.156.1.56@pec.aruba.it

--

Studio Commerciale Colantuono

Consulenza fiscale societaria e del lavoro

Dott. Fiorenzo Colantuono

Commercialista – Revisore Legale

Via Nazario Sauro, 47 - 66010 Tollo (CH)

Tel e fax 0871 961069

Mail: fiorenzo@studiocolantuono.it


Sito Web: www.studiocolantuono.it

Comune di ORSOGNA

Arrivo

Prot. N°0008967 del 10-10-2023

Cat. 1 Classe1



Allegato(i)

Parere del 09 10 2023.pdf (289 KB)

COMUNE DI ORSOGNA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Sulla ipotesi di definizione delle **risorse decentrate per l'anno 2023** ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000” .

Verbale del 09/10/2023

Il Revisore dei conti Dott. Fiorenzo Colantuono

VISTA

- la richiesta di parere della Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Giuseppina Calabrese, inviata al sottoscritto revisore, il 05 ottobre 2023, determina n.644/2023 Reg. generale del 04-10-2023 e n. 87 Reg. Responsabile del 04-10-2023, avente ad oggetto: "ART. 79 CCNL 16.11.2022 -"DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI- COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER L'ANNO 2023 "; contenente fra l'altro il visto per la regolarità contabile e l'attestazione per la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151,comma 4 del D.Lgs.267/2000, rilasciata dalla responsabile stessa.

PREMESSO

- la Giunta Comunale, con deliberazione n.60 in data 13/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2023-2025 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.170 del D. Lgs. n.267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.40 in data 08/08/2022, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n.22 in data 21/03/2023 ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2023-2025, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n.16 in data 26/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto l'approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n.17 in data 26/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto l'approvazione del Bilancio Finanziario 2023/ 2025;

- Con Deliberazione della Giunta Comunale N.31 del 27/04/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2023;

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 9 del 26/01/2023 questo ente si è avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2023-2025 ed ha assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari relativi all'anno 2023;

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 15 del 09/02/2023 questo Ente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2023-2025 contenente gli obiettivi di performance assegnati ai responsabili dei servizi;

VISTI

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

- l'art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;

- gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i., circa le gli incaricati delle posizioni organizzative e la forma dei provvedimenti da essi adottati;

CONSIDERATO

- che l'art. 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal D.Lgs. 150/2009 prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del pareggio di bilancio ai fini del contenimento della spesa;

- che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

PREMESSO

- che l'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;

- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in: a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro; b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto a loro

quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

- che l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001";

- che inoltre, l'art. 40, comma 3 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";

- che l'art 40 bis dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";

- che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;

- che detto controllo va effettuato prima della pre-intesa con i sindacati e prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

PRESO ATTO

-che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

-che, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del citato C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale

e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

- che il Fondo per le Risorse Decentrate - anno 2023 è determinato come da prospetto allegato e inserito nella proposta di determinazione in esame del Responsabile del servizio Finanziario;

CONSIDERATO


- che l'organo di revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse relative al fondo in oggetto e ha verificato il rispetto delle normative del patto di stabilità dell'Ente e delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa del personale.
- che l'Ente nel proprio sito web ha istituito uno spazio dedicato alla contrattazione decentrata integrativa relativa al personale.

Tutto ciò premesso e considerato,

DA' ATTO

della sostanziale correttezza del provvedimento sopra adottato e che potrà essere richiamato e quindi della compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente della costituzione del fondo risorse decentrate 2023 e della sua ripartizione sulla proposta di determinazione n.644 del 04/10/2023.

Tollo, 09/10/2023

Il Revisore
Dot. ~~Fiorenzo Colantuono~~

FIRENZO COLANTUONO
Ragioniere Commerciale
Sez.: A
N° 127
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
CHIETI - CHIETI - 110614001